STATUTO VIGENTE TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.

Art. 1 – DENOMINAZIONE

- 1.1 E' costituita un'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 *ter*. c.c., denominata "Turismo Torino e Provincia s.c.r.l." (in seguito, per brevità, la "Società").
- 1.2 La Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.
- 1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.
- 1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

Art. 2 – DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 - SEDE

- 3.1 La Società ha sede in Torino.
- 3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.
- 3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.
- 3.4 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo amministrativo.

Art. 4 – OGGETTO

- 4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.
- 4.2 In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:
- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche

MODIFICHE PROPOSTE TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.

Art. 1 – DENOMINAZIONE

- 1.1 E' costituita un'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615-ter: e.e. del codice civile, denominata "Turismo Torino e Provincia s.c.r.l." (in seguito, per brevità, la "Società"), a prevalente capitale pubblico.
- 1.2 La Società opera negli ambiti nell'ambito territoriale turisticamente rilevanti rilevante di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.
- 1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.
- 1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

Art. 2 – DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030 2050, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

7.v, 50.v, 1/2017A/099.fra, 099.arm, 9.vf, 2.sf, 10.nd, 3.a

Art. 3 - SEDE

- 3.1 La Società ha sede in Torino.
- 3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.
- 3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.
- 3.4-2 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo aAmministrativo.

Art. 4 – OGGETTO

- 4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.
- 4.2 In particolare, **la Società** svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:
- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche

riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);

- Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

- 4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.
- 4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI

- 5.1 Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.
- 5.2 In particolare, possono partecipare alla Società:

- riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri sSoci;
- Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva-;
- Promozione del prodotto turistico riferito all'ambito di competenza territoriale, anche mettendo in collegamento gli operatori turistici locali con gli operatori nazionali e internazionali, anche mediante l'organizzazione o la partecipazione a fiere, convegni e altre iniziative di promozione turistica, favorendo e organizzando, in particolare, la partecipazione degli operatori turistici interessati.

7.v, 50.v, 1/2017A/099.fra, 099.arm, 9.vf, 2.sf, 10.nd, 3.a

- 4.3 Deve intendersi ricompresa nell'oggetto sociale ogni attività ausiliaria o strumentale necessaria o utile a favorirne il raggiungimento.
- 4.34 Possono altresì—inoltre essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri sSoci;, la cui rispetto all'individuazione ed alla—disciplina dei suddetti servizi si rimanda è rimessa ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre—all'approvazione approvato dall' dell'Organo di Amministrazione Amministrativo.
- 4.4–5 La sSocietà dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI

- 5.1 Possono essere sSoci della Società tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14 e ss.mm.ii., ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società; dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.
- 5.2 In particolare, possono partecipare alla Società:

la Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

- 6.1 I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.
- 6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.
- 6.3 I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.
- 6.4 E' vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

- 7.1 Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.
- 7.2 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi

la Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

- 6.1 I sSoci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti Iinterni attuativi od integrativi dello stesso.
- 6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salve le eccezioni previste dal presente Statuto.
- 6.3 I sSoci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla sSocietà le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

7.v, 50.v, 1/2017A/099.fra, 099.arm, 9.vf, 2.sf, 10.nd, 3.a

6.4 E' vietatao ai sSoci privati, ove presenti, vendere alla Società la realizzazione di lavori e la prestazione di servizi o forniture, o svolgere lavori a favore dello stesso, in favore della Società se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria eurounitaria e nazionale.

Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

- 7.1 Possono diventare sSoci tutti quei i soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo Amministrativo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.
- 7.2 L'istanza di ammissione deve in ogni caso contenere la dichiarazione di conoscere e accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni della Società e delle deliberazioni già assunte dagli Organi Sociali.
- 7.23 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi

soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico. Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

- 7.3 Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.
- 7.4 I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.
- 7.5 Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, proposta dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.
- 7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.l.g.s. 50/2016.

Art. 8 - RECESSO DEI SOCI

- 8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- 8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 Codice Civile.
- 8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.
- 8.4 La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.
- 8.5 Il socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile:

a) il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la

sSoci è deliberata dall'Organo Amministrativo Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico. Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società. 7.3 4 Gli eventuali Il rifiutoi delle alla domandae di ammissione dovranno deve essere motivatoi dall'Organo Amministrativo ed è soggetto a ratifica dell'Assemblea e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

7.4–5 I nuovi sSoci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno sono tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

7.56 Il conferimento da parte di nuovi sSoci avviene con aumento del capitale sociale riservato, propostao dall'Organo Amministrativo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.l.g.s. 50/2016.

Art. 8 - RECESSO DEI SOCI

8.1 Il diritto di recesso spetta ai sSoci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

7.v, 50.v, 1/2017A/099.fra, 099.arm, 9.vf, 2.sf, 10.nd, 3.a

- 8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 Codice Civile.
- 8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge, ogni sSocio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo Amministrativo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato almeno 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio e il recesso diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.
- 8.4–3 La comunicazione di recesso non libera il sSocio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.
- 8.54 Il sSocio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Ccodice Ccivile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Ccodice Ccivile:

a) il fallimento l'apertura o l'estensione nei

condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

- b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno 2 esercizi;
- c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
- d) l'applicazione di procedura concorsuale al socio;
- e) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.
- 9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.
- 9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

Art. 10 – CAPITALE SOCIALE

- 10.1 Il capitale sociale è di euro 835.000,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.
- 10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.
- 10.3 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
- 10.4 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.
- 10.5 L'assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del codice civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
- 10.6 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

- confronti del Socio di procedura di liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno 2 esercizi;
- c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente sStatuto e dai regolamenti;
- d) l'applicazione di procedura concorsuale al sSocio; e) la perdita anche di uno solo dei requisiti per poter essere annoverati tra i soggetti indicati previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.
- 9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo **Amministrativo** di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.
- 9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate comunicate al Socio escluso ai soggetti interessati a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 10 – CAPITALE SOCIALE

- 10.1 Il capitale sociale è di euro 835.000,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.
- 10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.
- 10.32 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo—del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea adottata con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure di a evidenza pubblica.

7.v, 50.v, 1/2017A/099.fra, 099.arm, 9.vf, 2.sf, 10.nd, 3.a

- 10.4—3 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.
- 10.54 L'assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del codice civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte Si applica l'articolo 2481-bis, comma 3 del codice civile.
- 10.65 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'a Assemblea può deliberare il reintegro da parte dei s Soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

Art. 10 bis – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI- PRELAZIONE - GRADIMENTO

- 10 bis.1 Le partecipazioni sociali possono essere cedute esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art.5 del presente Statuto, fermo restando il vincolo della maggioranza pubblica del capitale sociale.
- 10 bis.2 In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci, è riservato a favore degli altri Soci il diritto di prelazione, secondo i termini seguenti:
- a) il Socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione ne dà previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'Organo Amministrativo, indicando le generalità del potenziale acquirente e le condizioni della cessione;
- b) l'Organo Amministrativo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta PEC, comunica, sempre a mezzo PEC, l'offerta agli altri Soci;
- c) non oltre 30 giorni dal ricevimento della segnalazione inviata dall'Organo Amministrativo, il Socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo, a mezzo PEC, la dichiarazione di esercizio della prelazione;
- d) entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine sub c) l'Organo Amministrativo comunica al cedente e agli altri Soci, a mezzo PEC, l'accettazione dell'offerta, la data fissata per il trasferimento e il notaio a tal fine designato dal Socio che ha esercitato la prelazione; ovvero comunica che nessun Socio ha esercitato la prelazione;

7.v, 50.v, 1/2017A/099.fra, 099.arm, 9.vf, 2.sf, 10.nd, 3.a

- e) la partecipazione è trasferita al Socio che ha esercitato la prelazione, entro 30 giorni dalla comunicazione al cedente di cui alla lettera d);
- f) se entro il termine indicato nella lett. c) nessun socio dichiara di esercitare la prelazione, l'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea affinché questa deliberi il gradimento sull'acquirente. delibera L'Assemblea gradimento con il voto favorevole dei 2/3 del capitale, senza computare la partecipazione del Socio alienante. Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui alla lett. c), l'Organo Amministrativo deve comunicare al Socio alienante il gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento è negato;
- g) se entro il termine indicato alla lett. f) non è comunicato alcunché al Socio o, in caso di comunicazione, il rifiuto del gradimento non è motivato, il Socio aliena liberamente la propria partecipazione, alle condizioni indicate nell'offerta, entro i successivi 30 giorni. Decorso

tale termine senza che sia stata perfezionata l'alienazione, il Socio che intenda procedere all'alienazione, deve rinnovare l'offerta di prelazione agli altri Soci secondo le modalità sopra indicate.

10 bis.3 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità della quota offerta. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci, la partecipazione offerta spetta ai Soci interessati in proporzione al valore nominale delle rispettive partecipazioni.

10 bis.4 Se alcuno dei Soci non voglia o non possa esercitare la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente in favore dei Soci che abbiano esercitato il diritto alla prelazione.

10 bis.5 La cessione della partecipazione a non soci può comunque essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i Soci.

Art. 11 – CONTRIBUTI DEI SOCI PARTECIPAZIONI

- 11.1 I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.
- 11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per due.
- 11.3 Le somme di cui al comma 1 versate dai soci stessi non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.
- 11.4 La società finanzia inoltre la propria attività tramite:
- le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;
- i contributi di liberalità;
- le sponsorizzazioni.

Art. 12 - ORGANI

- 12.1 Sono organi della società:
- a. l'Assemblea dei Soci
- b. l'Organo di Amministrazione
- c. l'Organo di Controllo
- 12.2 È' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.
- 12.3 La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito.

Art. 11 – CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI

11.1 I sSoci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter e.e. del codice civile - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azionei approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai sSoci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. 11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun sSocio moltiplicato per due.

7.v, 50.v, 1/2017A/099.fra, 099.arm, 9.vf, 2.sf, 10.nd, 3.a

- 11.3 Le somme di cui al comma 1 versate dai sSoci stessi non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.
- 11.4 La sSocietà finanzia inoltre la propria attività tramite:
- le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;
- i contributi di liberalità;
- le sponsorizzazioni.

Art. 12 – ORGANI

- 12.1 Sono organi della sSocietà:
- a. l'Assemblea; dei Soci
- b. l'Organo di Amministrativo; Amministrazione
- c. l'Organo di Controllo.
- 12.2 È' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.
- 12.3 <u>La partecipazione all'Organo di</u> Amministrazione è a titolo gratuito.
- Ai sensi della normativa vigente la carica di

- 12.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.
- 12.5 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.
- 12.6 I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.
- 13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
- 13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie:
- a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;
- b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;
- c. nomina e revoca dell'Amministratore unico o dei componenti del Consiglio di amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
- d. nomina e revoca del Sindaco unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio Sindacale, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte, determinandone il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;
- f. modifiche al presente Statuto;

- vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
- 12.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.
- 12.5 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.
- 12.6 I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 13.1 Le decisioni dei Soci devono essere sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.
- 13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente sStatuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più aAmministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
- 13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie Spetta alla competenza inderogabile dell'Assemblea:

7.v, 50.v, 1/2017A/099.fra, 099.arm, 9.vf, 2.sf, 10.nd, 3.a

- a. l'approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;
- b. l'approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;
- c. la nomina e revoca dei componenti dell'Organo Amministrativo, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, e la determinazione del relativo compenso nel rispetto dei limiti di legge dell'Amministratore unico o dei componenti del Consiglio di amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
- d. la nomina e revoca del Sindaco unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio Sindacale, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte, dei componenti dell'Organo di Controllo, fermo quanto previsto dall'art. 23, e la determinazione determinandone il del relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- e. la nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo, e la determinazione determinandone il del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;

- g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue;
- h. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- i. approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile;
- j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci;
- k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dell'Organo di Controllo;
- l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

- 14.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
- 14.3 Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può presentare più di cinque deleghe.
- 14.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea.

- f. le modifiche al presente Statuto;
- g. lo scioglimento della Società, la nomina e la revoca dei liquidatori; la determinazione dei loro poteri e del relativo compenso; del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla la destinazione dell'eventuale residuo di liquidazione delle eventuali somme residue;
- h. decisione di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei sSoci;
- i. l'approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile e che disciplina, in particolare, le competenze del Direttore Generale e le modalità di controllo sul suo operato da parte dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo;
- j. **la** deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei sSoci;
- k. l'azione sociale di responsabilità deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dell'Organo di Controllo;
- l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza il trasferimento della sede legale della Società in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione e il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie.
- Art. 14 CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

7.v, 50.v, 1/2017A/099.fra, 099.arm, 9.vf, 2.sf, 10.nd, 3.a

14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

- 14.21 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei sSoci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i sSoci ancorché quand'anche assenti o dissenzienti.
- 14.32 Ogni sSocio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da altro sSocio mediante delega scritta. Nessun Ciascun sSocio può presentare più di fino a cinque deleghe.
- 14.4—3 L'Assemblea deve essere è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicazione seritta o a mezzo posta elettronica certificata, o altro mezzo e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, inviato a ciascun spedita ad ogni sSocio almeno quindici giorni prima della data di convocazione. della stessa, L'avviso deve contenerente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, (con la data di eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie da trattare e la relativa documentazione oggetto dell'Assemblea.

- 14.5 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata:
- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;
- su richiesta dell'Organo di controllo;
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
- 14.6 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci in regola, sino all'anno precedente, con il versamento dei contributi di cui all'Art 11.
- 14.7 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario.

Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

- 15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.
- 15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:
- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b) le modifiche dello statuto;

Arrivo: AOO 099, N. Prot. 00001722 del 30/10/2025

- c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13.3 punto i;
- e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;
- f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri.

- 14.5-4 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è **inoltre** altresì convocata:
- su richiesta della maggioranza dei componenti membri dell'Organo Amministrativo del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;
- su richiesta dell'Organo di eControllo;
- su richiesta di tanti sSoci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
- 14.65 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i sSoci in regola, sino all'anno precedente, con il versamento, al 31 dicembre precedente, dei contributi di cui all'Art 11.
- 14.76 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente dell'aAssemblea di accertare l'identità e la legittimità legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario.

Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

- 15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe **previste** disposte dal presente sStatuto.
- 15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:
- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b) le modifiche dello sStatuto;
- c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13.3 punto i);
- e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della sSocietà;
- f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri.

Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- 16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.
- 16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte.

Arrivo: AOO 099, N. Prot. 00001722 del 30/10/2025

- 17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.
- 17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.
- 17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'amministratore unico o gli amministratori sono rieleggibili.

- Art. 16 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
- 16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta designata dai presenti, i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non sSocio.
- 16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- Art. 17 COMPOSIZIONE, NOMINA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI AMMINISTRAZIONE
- 17.1 La sSocietà è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, su deliberazione dell'Assemblea motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri—qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

 17.2 Nel caso in cui la società sia amministrata da un
- di Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla la Regione Piemonte, la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino hanno il diritto di nominare e revocare, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, un componente ciascuno. La nomina è effettuata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino previa reciproca comunicazione.

Il componente nominato dalla Regione Piemonte assume la carica di Presidente e il componente nominato dalla Città di Torino assume la carica di Amministratore Delegato. Nel caso di Amministratore Unico, le relative nomina e revoca spettano alla Regione Piemonte, in accordo con la Città di Torino.

- 17.23 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della sSocietà e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.
- 17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.
- 17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'amministratore unico o gli amministratori sono rieleggibili.
- 17.54 Gli amministratori I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11

17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

17.7 L'Amministratore unico o gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.8 L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione, ove istituito e, comunque, all'Organo di controllo.

La rinuncia ha effetto immediato dal ricevimento della comunicazione scritta acquisita al protocollo della società.

17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato. 17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in prorogatio al massimo per 90 giorni solo ed unicamente affinché il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, possa provvedere alla formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

del D. Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.65 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Ccodice Ccivile.

17.76 I componenti dell'Organo Amministrativo L'Amministratore unico o gli amministratori durano restano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.87 L'aAmministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al eConsiglio di aAmministrazione, ove istituito e, comunque, all'Organo di controllo.

La rinuncia ha effetto immediato dal ricevimento della comunicazione scritta acquisita al protocollo della società.

17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

7.v, 50.v, 1/2017A/099.fra, 099.arm, 9.vf, 2.sf, 10.nd, 3.a

17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.
17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in prorogatio al massimo per 90 giorni solo ed unicamente affinché il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, possa provvedere alla formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

17.8 Se prima della scadenza vengono a cessare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica convocano l'Assemblea affinché provveda alla loro sostituzione. La sostituzione degli Amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile è riservata ai medesimi Soci che li hanno nominati.

Gli Amministratori nominati in sostituzione scadono con quelli in carica all'atto della loro

Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

- 18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.
- 18.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.
- 18.4 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.
- 18.5 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:
- a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
- b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
- c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
- d. la proposta di nomina e la proposta di revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene presentata

nomina.

17.9 La rinuncia dell'Amministratore Unico acquista efficacia con l'accettazione dell'incarico da parte del nuovo Organo Amministrativo.

17.10 Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni di servizio e un compenso annuale costituito da una parte fissa e una variabile in relazione ai risultati raggiunti, nella misura stabilita dall'Assemblea nei limiti di legge.

Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI AMMINISTRAZIONE

- 18.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.
- L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Soci pubblici, fatta eccezione per i poteri che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea.
- 18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.

7.v, 50.v, 1/2017A/099.fra, 099.arm, 9.vf, 2.sf, 10.nd, 3.a

- 18.32 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo giusta causa di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.
- 18.4—3 Il Consiglio di aAmministrazione può attribuire attribuisce deleghe di gestione ad un solo aAmministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato ed eventualmente al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea. ove preventivamente autorizzatoi dall'Assemblea fermo quanto previsto all'art. 17 del presente Statuto. 18.54 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:
- a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
- b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
- c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
- d. la proposta di nomina e la proposta di revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della sSocietà. La proposta viene è presentata

all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;

- e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;
- f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società;
- g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;
- h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;
- i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;
- j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.

Art. 19 – FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

19.1 Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica; è il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed gli efficienza, indirizzi secondo formulati dall'Organo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

Arrivo: AOO 099, N. Prot. 00001722 del 30/10/2025

- 19.2 L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la mission della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.
- 19.3 Il regolamento interno di cui all'art. 13.3, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale, da parte dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.
- 19.4 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della società.

all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti consiglieri:

- e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della sSocietà;
- f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della sSocietà;
- g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;
- h. la delibera circa l'adesione della sSocietà ad altri organismi;
- i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;
- j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento dell'oggetto della Società degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.

Art. 19 – FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

19.1 Il Direttore Generale, ove nominato, può essere individuato è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla sSocietà, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia, ovvero ricorrendo a professionalità esterne mediante attraverso procedure di a evidenza pubblica; è il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, eurandone curando e monitorando, in particolare, il miglioramento l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed indirizzi efficienza, secondo gli formulati dall'Organo Amministrativo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

19.2 L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la mission della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

19.3 Il regolamento interno di cui all'art. 13.3, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale, da parte dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

19.4—2 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di componente dell'Organo Amministrativo Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della società.

Art. 20 - CONVOCAZIONE E Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente e, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattro ore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la seduta ai sensi dell'Art. 20.3

Arrivo: AOO 099, N. Prot. 00001722 del 30/10/2025

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo di amministrazione.

Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato

AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere è convocato mediante avviso a mezzo posta elettronica certificata, o altro strumento comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente e, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattro ore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene è convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi componenti Consiglieri.

20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti dal componente designato dai presenti. Il segretario è designato nominato dal pPresidente dell'adunanza anche tra i soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione non amministratori.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti degli amministratori in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la seduta ai sensi dell'Art. 20.3.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgersie anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo **Amministrativo** di amministrazione.

Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento iInterno della Società adottato-ai sensi ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D. Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile.
- 22.3 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge. 22.4 Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.
- 22.5 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.
- 22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della società consortile a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato.

In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

22.7 Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016 e s.m. e i., l'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporsi annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO I REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo composto di tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

dell'art. 19, comma 2 del D. Lgs. 175/2016 ed con delibera approvato dall'—dell'Organo Amministrativo di Amministrazione.

Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 22.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile.
- 22.32 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei sSoci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge. 22.4–3Gli utili di esercizio avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversamente disposto con delibera dell'Assemblea assembleare. 22.54 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi
- 22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Rrelazione sulla Ggestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della sSocietà consortile a disposizione di tutti i sSoci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci la data di convocazione dell'Assemblea e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato.

forma, ai Soci.

7.v, 50.v, 1/2017A/099.fra, 099.arm, 9.vf, 2.sf, 10.nd, 3.a

In ogni caso, Il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi tassativamente via PEC ai soci pubblici entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

22.75 Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii., l'eOrgano aAmministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'aAssemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporsi annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di L'Organo di Controllo può essere costituito da un Sindaco Unico oppure di da un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo composto di tre membri Sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati e da due sSindaci supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

23.2 Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, alla

- 23.2 L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 23.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile. 23.4 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.
- 23.5 L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- 23.6 L'Organo di Controllo deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.
- 23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
- 23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 24.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.
- 24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

Art. 25 – L<mark>IBRI SOCIALI</mark>

- Città di Torino spetta di nominare direttamente il Sindaco Unico o il Presidente del Collegio Sindacale e alla Regione Piemonte spetta di nominare direttamente un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.
- 23.23 L'oOrgano di eControllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 23.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 codice civile.
- 23.4 I componenti dell'L'oOrgano di eControllo deve devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia e sono scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze cui all'art. 11, comma 1 del D. Lgs. 175/2016.
- 23.5 L'Organo di eControllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis del Ccodice Ccivile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- 23.6 L'Organo di Controllo deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7.v, 50.v, 1/2017A/099.fra, 099.arm, 9.vf, 2.sf, 10.nd, 3.a

- 23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.
- 23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
- 23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 24.1 In caso di scioglimento della sSocietà, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i sSoci.
- 24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. **del Cc**odice Ccivile.
- Art. 25 LIBRI SOCIALI

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Ccodice Ccivile.

Art. 26 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.

26.2 I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

Art. 26 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio. **Amministrativo** trasmette L'Organo ritardo a tutti i Soci il budget di previsione annuale e pluriennale approvati, i verbali dell'Assemblea, i rilievi dell'Organo di Controllo. 26.2-I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società. L'Organo Amministrativo fornisce tutte le informazioni e i documenti necessari ai Soci Pubblici al fine di consentire ai medesimi di adempiere gli obblighi monitoraggio previsti dall'art.147-quater del TUEL.

26.3 L'Organo Amministrativo è tenuto a trasmettere ai Soci gli atti e i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi.

Art. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

Art. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza. 7.v, 50.v, 1/2017A/099.fra, 099.arm, 9.vf, 2.sf, 10.nd, 3.a

Art. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto regolamenta la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Art. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto regolamenta la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.